

## DOMANDA DI RIMBORSO PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER EVENTI METEOROLOGICI IN FAVORE DI LAVORATORI TEMPORANEI

<b>AGENZIA PER IL LAVORO</b> ( <i>impresa che somministra gli operai</i> )	
Ragione sociale:	
P. IVA / Codice Fiscale:	n. iscrizione in Cassa Edile:
Telefono:	E-mail:

<b>IMPRESA UTILIZZATRICE</b> ( <i>impresa a cui sono stati somministrati gli operai</i> )	
Ragione sociale:	
P. IVA / Codice Fiscale:	n. iscrizione in Cassa Edile:
Telefono:	E-mail:

<b>LAVORATORE TEMPORANEO</b> ( <i>lavoratori dell'agenzia per il lavoro per cui si richiede la CIGO</i> )																														
Codice di iscrizione in Cassa Edile:																														
Cognome:	Nome:																													
Data di nascita:	Cod. Fiscale																													
Indirizzo di cantiere:																														
Mese di:	Paga oraria/retribuzione lavoratore:																													
N. giornate di assenza per maltempo:	Pari a n. ore:																													
<i>indicare i giorni del mese interessati dall'evento</i>																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Mese di:	Paga oraria/retribuzione lavoratore:																													
N. giornate di assenza per maltempo:	Pari a n. ore:																													
<i>indicare i giorni del mese interessati dall'evento</i>																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

### DOCUMENTI DA ALLEGARE

#### Documenti per l'impresa utilizzatrice

1. Copia dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS all'intervento di Cassa Integrazione Guadagni per eventi metereologici (viene accettata anche la stampa dell'autorizzazione disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) → Cassetto Previdenziale Aziende → Lista Autorizzazioni Cassa Integrazione)

#### Documenti per l'agenzia per il lavoro

1. Fotocopia della busta paga del lavoratore temporaneo comprovante il pagamento anticipato da parte dell'impresa di lavoro temporaneo della prestazione per Cassa Integrazione Guadagni

Data di presentazione \_\_\_\_\_ Timbro e firma agenzia per il lavoro \_\_\_\_\_

## LAVORATORI TEMPORANEI

### PUNTO 2 ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003: "CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO"

Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi metereologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.

- a) Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
- b) Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.
- c) **La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori** e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
- d) A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
- e) La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- f) Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- g) Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- h) La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.

### Indicazioni operative

Ai fini dell'erogazione del rimborso si precisa che:

1. dovrà risultare l'**iscrizione del lavoratore**, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
2. l'impresa dovrà **aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore Cassa Integrazione Guadagni (CIG) del lavoratore**;
3. **l'impresa dovrà essere in regola** con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile sia al momento dell'evento sia all'atto dell'inoltro e della liquidazione della domanda di prestazione;
4. la domanda compilata e provvista degli allegati richiesti può essere inoltrata a Cassa Edile tramite i seguenti canali: per posta elettronica all'indirizzo [teramo@cassedili.abruzzo.it](mailto:teramo@cassedili.abruzzo.it), per posta all'indirizzo della Cassa Edile, a mano presso lo sportello.